

Repertorio n. 80.857

Raccolta n. 25.641

REGISTRATO A PERUGIA
il 14-10-2020
N. 18999 S. 1T

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi, il giorno tre del mese di ottobre, alle

ore 10,30

3 OTTOBRE 2020

In Perugia, Corso Garibaldi n. 123, presso la Sala Miliocchi.

Avanti a me MARCO CARBONARI, Notaio in Perugia, iscritto nel

Ruolo del Distretto Notarile di detta città,

è presente il signor

- PRIMO TENCA, nato a Marsciano il 2 ottobre 1952, domicilia-

to per la carica ove appresso,

il quale dichiara di intervenire al presente atto non in pro-

prio ma nella qualità di Presidente del Consiglio di Ammini-

strazione e legale rappresentante della

"SOCIETA' GENERALE DI MUTUO SOCCORSO

FRA ARTISTI ED OPERAI DI PERUGIA"

con sede in Perugia, via dei Priori n. 32, codice fiscale:

80009140544, Società di diritto nazionale italiano costituita

il 1° marzo 1861, riconosciuta dal Tribunale di Perugia con

Decreto 7 febbraio 1887 acquisisce personalità giuridica,

quale Società di Mutuo Soccorso, ai sensi della Legge 15 a-

prile 1886, n. 3818 e successive modificazioni e integrazio-

ni, agendo in forza di legge e giusta quanto convenuto al-

l'art. 12 dello statuto.

Comparente, della cui identità personale sono certo io Notaio, mi richiede di ricevere il verbale di assemblea della predetta Società riunitasi in questo giorno, luogo ed ora, in seconda convocazione, ai sensi di legge e di statuto ed in forza di avviso agli aventi diritto in data 17 settembre 2020, la cui dimostrazione di spedizione e ricezione resta acquisita in atti della Società, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

PARTE ORDINARIA

OMISSIS

PARTE STRAORDINARIA

1) Modifica Statuto Società in relazione alla riforma del terzo settore e prossimo avvio del RUTS (Registro Unico del Terzo Settore),

2) OMISSIS

Assume la presidenza ai sensi dell'art. 12 dello statuto e su concorde designazione dei presenti il Comparente, il quale constata che:

- sono presenti, in proprio e per deleghe, regolarmente verificate ed acquisite in atti della Società, n. 24 (ventiquattro) soci su n. 54 (cinquantaquattro) soci aventi diritto al voto;

- è presente l'Organo amministrativo nella sua persona, Pre-

sidente ed in quella dei Consiglieri Paolo Burini, Luca Gatti;

- è presente il Collegio dei Revisori nelle persone del dott.

Massimo Bistocchi, Presidente e dei Revisori Cesare Barbanera

e Sandro Bellu;

- la partecipazione dei presenti meglio risulta dal foglio di

presenza che resterà acquisito agli atti della Società.

Pertanto, l'assemblea risulta regolarmente convocata e costi-

tuita, ai sensi di legge e di statuto, in seconda convocazio-

ne, atta a discutere e deliberare, in relazione all'ordine

del giorno, con la maggioranza dei presenti, ai sensi del-

l'art. 10 dello Statuto, in seconda convocazione.

Il Presidente inizia la trattazione del primo punto all'ordi-

ne del giorno, in parte straordinaria, facendo presente la

necessità di adeguare lo statuto al D.Lgs. 3 luglio 2017 n.

117 e successive modificazioni ed integrazioni, in vista del-

l'iscrizione della Società nel Registro Unico Nazionale del

Terzo Settore, prevista automaticamente per le Società Opera-

ie di Mutuo Soccorso.

Il Presidente passa ad illustrare le modifiche apportate al

testo vigente dello statuto, dando lettura, articolo per ar-

ticolo, del nuovo testo che propone in adozione, sottoposto a

revisione formale, in adeguamento anche alla normativa emessa

successivamente all'approvazione dello statuto vigente risa-

lente a molti anni.

In particolare il Presidente precisa che le modifiche riguar-

	deranno la denominazione, alla quale andrà aggiunta l'indica-	
	zione "ENTE TERZO SETTORE", la possibilità dei soci di esami-	
	nare i libri sociali, la possibilità di riunioni del Consi-	
	glio di Amministrazione in audio/video conferenza, una mi-	
	gliore articolazione dell'articolo relativo al patrimonio so-	
	ciale, l'esclusione di qualsiasi ripartizione di attività da	
	parte dei soci, sia durante la vita della società che in caso	
	di suo scioglimento, le date massime per l'approvazione del	
	bilancio (120 e 180 giorni) adeguate alla riforma societaria	
	e la possibilità di creare rami di attività di terzo settore	
	con patrimonio destinato.	
	Il tutto, comunque, fermi restando tutti gli elementi stori-	
	ci, giuridici ed economici della Società costituendo, le mo-	
	difiche proposte, un semplice adeguamento statutario alle	
	nuove esigenze e alla normativa tempo per tempo intercorsa.	
	Il Presidente dichiara aperta la discussione, concedendo fa-	
	coltà di parola e dando atto dell'insussistenza di interventi	
	per i quali vi sia richiesta di riassunto a verbale.	
	Il Presidente mi consegna quindi il nuovo testo di statuto,	
	integrato dalle modifiche proposte, che qui si allega sotto	
	la lettera "A".	
	Esaurita la discussione il Presidente, in relazione al punto	
	all'ordine del giorno, in parte straordinaria, mette ai voti	
	la seguente	
	PROPOSTA DI DELIBERA	
	4	

"L'assemblea di

"SOCIETA' GENERALE DI MUTUO SOCCORSO

FRA ARTISTI ED OPERAI DI PERUGIA"

in relazione al punto all'ordine del giorno

in parte straordinaria

PRESO ATTO

- della opportunità di procedere alla delibera di quanto pro-
posto dal Presidente e su invito dello stesso,

D E L I B E R A

1) - di approvare integralmente, senza riserve od ecce-
zioni, il testo di statuto sopra allegato sotto la lettera
"A", previa abrogazione di quello precedente;

2) - di autorizzare il Presidente ad iniziare e conclu-
dere la procedura per l'iscrizione della Società nel Registro
Unico Nazionale del Terzo Settore;

3) - di delegare al Presidente ogni necessario potere
per la richiesta dell'iscrizione, per la formazione e produ-
zione di tutta la documentazione necessaria e per compiere
tutto quanto si rendesse necessario od opportuno, senza che
mai essere da chiunque opposta carenza od indeterminatezza di
poteri, con promessa di rato e valido sotto gli obblighi di
legge e con tutti i necessari poteri per apportare alla stes-
sa tutte le eventuali modifiche, integrazioni o soppressioni
eventualmente richieste dalle competenti Autorità ai fini
dell'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Naziona-

le del Terzo Settore.".

Il Presidente da quindi atto che la superiore proposta di delibera, con votazione palese, per alzata di mano, con prova e controprova,

viene approvata

ALL'UNANIMITA'.

Non essendovi altro da deliberare e nessuno avendo chiesto ulteriormente la parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta per la parte straordinaria, seduta che procederà, comunque, per la discussione degli altri punti all'ordine del giorno in parte ordinaria, alle ore 11,15 -

Il Comparente mi esime dalla lettura dell'allegato.

Ai fini della normativa antiriciclaggio si dà atto che il comparente è munito del seguente documento di riconoscimento:

- patente di guida PG-5484632K rilasciata da MC-PG il 17 marzo 2018.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto e ne ho dato lettura al comparente che lo approva, dichiarandolo conforme alla sua volontà.

Scritto con mezzi meccanici da persona di mia fiducia ed in parte di mia mano su nove pagine intere e parte della decima di tre fogli.

Il presente atto viene sottoscritto come per legge alle ore 11,15 (undici e quindici).

F.TO: PRIMO TENCA

" MARCO CARBONARI NOTAIO

	"SOCIETA' GENERALE DI MUTUO SOCCORSO	ALLEGATO "A"
	FRA ARTISTI ED OPERAI DI PERUGIA"	REP.N. 80.854
	-----	REG.N. 25.641
	S T A T U T O	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA	
	Art. 1 - Denominazione	
	La "SOCIETA' GENERALE DI MUTUO SOCCORSO FRA ARTISTI ED OPERAI	
	DI PERUGIA" (indicata più semplicemente di seguito come	
	"SMS"), fondata il 1° marzo 1861, riconosciuta dal Tribunale	
	di Perugia con Decreto 7 febbraio 1887 acquisisce personalità	
	giuridica, quale Società di Mutuo Soccorso, ai sensi della	
	Legge 15 aprile 1886, n. 3818 e successive modificazioni e	
	integrazioni o mediante altra modalità prevista dalla legge	
	qualora ricorrano i requisiti di cui all'art. 44, comma 2 del	
	D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni.	
	A far tempo dall'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del	
	Terzo Settore, ai sensi del D.Lgs. 117/2017, la Società ag-	
	giungerà alla propria denominazione sociale la locuzione "En-	
	te del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS".	
	Art. 2 - Sede, vessillo e stemma	
	La SMS ha sede a Perugia, in Via dei Priori n. 32.	
	Il vessillo sociale è la bandiera nazionale con nastro bianco	
	recante la scritta SOCIETA' GENERALE OPERAIA-PERUGIA.	
	Lo stemma sociale, da usarsi anche come sigillo, è composto	
	1	

	con i principali strumenti del lavoro e con la scritta della	
	denominazione sociale con l'anno di fondazione.	
	Art. 3 - Durata	
	La durata della Società Operaia è illimitata.	
	La SMS può aderire e partecipare anche economicamente ad or-	
	ganismi che svolgono attività assistenziale, sociale, cultu-	
	rale o che si propongono comunque scopi ed attività affini a	
	quelli esercitati dalla SMS stessa.	
	La SMS può partecipare ad organismi consortili ed affidare ad	
	essi, con decisione dell'Assemblea dei Soci, l'esplicazione	
	di determinati servizi.	
	TITOLO II	
	SCOPO E OGGETTO	
	Art. 4 - Scopi, oggetto	
	La SMS ha per scopo la solidarietà di mutuo soccorso in tutte	
	le forme e modalità consentite dalla legge e dal presente	
	Statuto e nel rispetto dei principi della mutualità, dello	
	sviluppo della personalità umana e della tutela sociale per i	
	diritti e per l'organizzazione dell'auto-aiuto tra i cittadi-	
	ni.	
	La SMS ha lo scopo di erogare ai suoi associati e senza alcun	
	fine di speculazione e di lucro, assistenze previdenziali e-	
	conomiche e sanitarie ad integrazione delle prestazioni pre-	
	viste dalle vigenti legislazioni in materia previdenziale e	
	sanitaria, nei limiti e con le modalità stabilite dagli orga-	
	2	

ni sociali.

La SMS si propone, in coerenza con gli articoli 1, 2 e 3 della legge 3818/1886 e successive modificazioni e integrazioni di:

a) diffondere, anche attraverso iniziative sociali e culturali e altre azioni idonee, il rafforzamento dei principi della mutualità ed i legami di solidarietà fra i Soci nonché fra questi ultimi ed altri cittadini bisognosi di aiuto;

b) svolgere attività di assistenza sanitaria integrativa rivolta ai Soci che aderiscono singolarmente e volontariamente alla SMS, oppure collettivamente in conformità a contratti di lavoro, di accordo e regolamento aziendale, come previsto dalle leggi vigenti, anche potendo stipulare a tal fine accordi, convenzioni e polizze con imprese autorizzate ai sensi di legge;

c) erogare prestazioni di assistenza sanitaria e socio sanitaria, sia in forma indiretta mediante sussidi e rimborsi che in forma diretta, anche stipulando convenzioni con presidi e strutture sanitarie, sia pubbliche che private, nonché potendo partecipare alla gestione di presidi e strutture sanitarie ed assistenziali in coerenza con le disposizioni di legge;

d) erogare ai soci assistenze economiche in caso di vecchiaia, infortunio, invalidità e malattia;

e) erogare sussidi economici e servizi di assistenza ai soci in condizioni di disagio economico a seguito di perdita di

	fonti reddituali personali e familiari;	
	f) erogare sussidi economici alle famiglie dei soci defunti;	
	g) organizzare, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, tutte le iniziative atte ad elevare il benessere sociale, culturale e fisico e dei loro familiari;	
	h) poter svolgere anche altre attività secondarie e strumentali nei limiti e con le modalità previste dal D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni e i relativi decreti attuativi e comunque ai sensi della normativa vigente.	
	In particolare sarà possibile:	
	- stabilire rapporti con organismi mutualistici e/o enti del Terzo Settore a livello locale, regionale, nazionale o internazionale;	
	- aderire e partecipare a consulte, consorzi, cooperative, imprese sociali, società ed enti pubblici e privati, ed in genere a tutte le iniziative operanti nel settore mutualistico e sanitario, purchè in coerenza con quanto previsto dalla legge 3818/1886 e successive modificazioni e integrazione e dal D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni;	
	- promuovere, istituire e gestire fondi sanitari integrativi e aziendali nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia;	
	- effettuare tutte le operazioni, anche di natura immobiliare, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto	
	4	

alle attività istituzionali di cui all'oggetto sociale.

I rapporti mutualistici con i Soci ed i loro familiari, nonché con le altre società di mutuo soccorso o fondi sanitari integrativi ai sensi dell'art. 3 della legge 3818/1886 e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito enti mutualistici), sono disciplinati da apposito Regolamento, da approvare in sede assembleare, attraverso il quale sono stabiliti i limiti e le modalità di erogazione delle prestazioni da parte della SMS, così come il versamento dei relativi contributi.

TITOLO III

Soci

Art. 5 - Soci

Il numero dei Soci è illimitato. Possono essere Soci tutte le persone fisiche che ne facciano richiesta e siano cittadini della Repubblica Italiana o cittadini stranieri residenti in Italia, nonché persone giuridiche ed enti mutualistici secondo quanto previsto dalle leggi vigenti.

I Soci si impegnano alle contribuzioni necessarie e idonee al conseguimento degli scopi sociali, all'osservanza dei Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali.

I Soci possono essere: Soci ordinarie e Soci sostenitori.

Art. 6 - Soci ordinari

Sono Soci ordinari della SMS coloro - persone fisiche o giuridiche - che intendono partecipare allo scambio mutualistico

	singolarmente o in forma collettiva in conformità e nei limi-	
	ti di quanto previsto dalla Legge 3818/1886 e successive mo-	
	dificazioni ed integrazioni.	
	le persone giuridiche che possono divenire Soci ordinari sono	
	altre società di mutuo soccorso e i fondi sanitari.	
	L'ammissione a Socio è condizionata al versamento delle quote	
	sociali previste dai regolamenti e deliberate dal Consiglio	
	di Amministrazione.	
	Coloro che desiderano diventare Soci ordinari della SMS devo-	
	no presentare domanda al Consiglio di Amministrazione speci-	
	ficando: cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio,	
	codice fiscale e ogni altra notizia richiesta dal Consiglio	
	di Amministrazione.	
	Il vincolo sociale può essere sospeso per morosità. Il Rego-	
	lamento stabilirà i criteri e le modalità con cui la sospen-	
	sione opera.	
	Durante la sospensione del vincolo sociale l'interessato non	
	può esercitare i diritti sociali derivanti dal presente Sta-	
	tuto.	
	I Soci ordinari, secondo apposito Regolamento, possono essere	
	suddivisi in categorie - con specifica denominazione - in	
	funzione dei diversi diritti o delle diverse obbligazioni as-	
	sunte verso la SMS.	
	I soci potranno esaminare i libri sociali dietro espressa do-	
	manda al Consiglio di Amministrazione, il quale provvede en-	
	6	

tro un termine massimo di 15 (quindici) giorni.

L'esame dovrà avvenire presso la sede sociale alla presenza di persona designata dal Consiglio di Amministrazione.

In caso di recesso, esclusione o morte del Socio non si ha diritto al rimborso dei contributi versati nel rispetto di quanto previsto nel presente Statuto e dal Regolamento.

Art. 7 - Soci sostenitori

Sono Soci sostenitori della SMS coloro, persone fisiche e giuridiche, nonchè enti pubblici e privati, a prescindere dall'eventuale rapporto di Socio ordinario, che intendano sostenere l'attività della SMS attraverso contributi di varia natura.

Essi non fruiscono delle attività sociali in relazione al contributo di cui al precedente comma e debbono indicare gli impegni che intendono assumere a favore della SMS.

I Soci sostenitori possono presenziare all'Assemblea senza diritto di voto e, in considerazione dei contributi offerti, possono designare, tra i Soci, uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, in misura comunque non superiore ad un terzo del totale degli amministratori, secondo criteri e modalità stabilite in sede di Regolamento.

Art. 8 - Obblighi dei Soci

I Soci sono tenuti a:

a) rispettare lo Statuto della SMS ed ogni altro Regolamento interno a disposizione della SMS finalizzato al corretto

	svolgimento delle attività sociali ed alla tutela degli inte-	
	ressi di tutti i Soci;	
	b) osservare le deliberazioni assunte dall'Assemblea e dal	
	Consiglio di Amministrazione;	
	c) versare la quota di iscrizione, i contributi sociali e	
	tutte le contribuzioni necessarie e idonee al conseguimento	
	degli scopi sociali così come determinati dal Regolamento o,	
	in mancanza, dal Consiglio di Amministrazione.	
	Art. 9 - Recesso	
	Il Socio può recedere dalla SMS. Egli deve farne richiesto	
	entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno indirizzandola	
	con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al Consiglio	
	di Amministrazione della SMS.	
	Il recesso ha efficacia con l'inizio dell'anno successivo e	
	pertanto, fino a tale data, il Socio resta impegnato al paga-	
	mento del contributo. Se il Socio non esercita la facoltà del	
	recesso con le formalità previste dal comma precedente, la	
	sua iscrizione si intende tacitamente rinnovata di anno in	
	anno.	
	Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorro-	
	no i motivi che, a norma di legge e del presente Statuto, le-	
	gittimano il recesso.	
	Art. 10 - Esclusione	
	Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'esclusione	
	del Socio nei seguenti casi:	

a) inadempienza o inosservanza da parte del Socio dello Statuto e del Regolamento;

b) morosità del Socio nel pagamento delle quote associative, contributi, etc.;

c) comportamenti del Socio dannosi in genere per la SMS ed il suo funzionamento;

d) quando egli non è più nella condizione di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

La delibera di esclusione potrà essere assunta solo dopo 30 (trenta) giorni dal ricevimento da parte del Socio della lettera raccomandata di esclusione.

L'esclusione ha effetto dalla data di annotazione della relativa delibera nel libro dei Soci.

TITOLO IV

ORGANI SOCIALI E LORO POTERI

Art. 11 - Organi della Società

Gli Organi della SMS sono:

a) l'Assemblea dei Soci;

b) il Consiglio di Amministrazione;

c) il Presidente;

d) l'Organo di Controllo, se ricorrono i presupposti di legge;

e) l'Organismo di Conciliazione (facoltativo).

Art. 12 - Assemblea generale dei soci

Le Assemblee dei Soci possono essere ordinarie e straordinarie.

	L'Assemblea è presieduta dal Presidente e, in sua assenza, da	
	persona designata dall'Assemblea.	
	Il Presidente nomina un Segretario scegliendolo fra i soci.	
	Il Socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare sol-	
	tanto da un altro Socio avente diritto di voto e munito di	
	delega scritta. Ciascun Socio può ricevere non più di tre de-	
	leghe. Ai Soci enti mutualistici di cui all'art. 3 ultimo	
	comma del presente Statuto possono essere attribuiti più vo-	
	ti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare del nume-	
	ro dei loro membri beneficiari delle prestazioni della SMS.	
	Spetta all'Assemblea ordinaria dei Soci:	
	a) approvare il bilancio di esercizio;	
	b) approvare il bilancio sociale, se ricorrono i presupposti	
	di legge;	
	c) eleggere il Consiglio di Amministrazione;	
	d) approvare i Regolamenti interni;	
	e) nominare e revocare l'Organo di Controllo, se ricorrono i	
	presupposti di legge;	
	f) nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incari-	
	cato della revisione legale dei conti;	
	g) deliberare su altre proposte presentate dal Consiglio di	
	Amministrazione e sulle proposte dei Soci comunicate al Con-	
	siglio almeno 90 (novanta) giorni prima dell'Assemblea;	
	h) trattare tutti gli argomenti attinenti alla gestione so-	
	ciale ad essa affidati dalla legge, dallo Statuto o sottopo-	

sti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione.

Spetta all'Assemblea straordinaria dei Soci:

1) modificare lo Statuto;

2) procedere allo scioglimento della SMS nominando i liquidatori;

3) deliberare su ogni argomento competente allo scioglimento di natura anche patrimoniale.

Art. 13 - Convocazione dell'Assemblea dei Soci

Le Assemblee ordinarie devono essere convocate dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta l'anno, entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, o quando particolari esigenze lo richiedano, entro sei mesi, nonchè ogni qualvolta sarà utile e opportuno.

Il Consiglio di Amministrazione convoca le Assemblee ordinarie e straordinarie mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima, da affiggersi nei locali della Società almeno quindi giorni prima dell'adunanza.

L'avviso di convocazione dovrà essere altresì affisso nelle eventuali sedi secondarie nei termini prefissati.

In caso di Assemblea straordinaria le convocazioni avvengono sempre anche per lettera e, in caso di convocazione per scioglimento della SMS, per lettera raccomandata.

L'avviso può essere inviato per comunicazione e-mail o altro

	mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di	
	ciascun Socio avente diritto di voto, almeno 8 (otto) giorni	
	prima dell'adunanza, ovvero tramite la pubblicazione sulla	
	Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana almeno quindici	
	giorni prima della data fissata per la prima convocazione	
	dell'Assemblea.	
	Art. 14 - Quorum costitutivo e deliberativo dell'Assemblea	
	dei Soci	
	Hanno diritto di voto nell'Assemblea coloro che sono iscritti	
	nel libro dei Soci da almeno tre mesi, che siano in regola	
	con i versamenti dovuti a qualsiasi titolo alla SMS e nei	
	confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di	
	esclusione.	
	I Soci sostenitori possono presenziare all'Assemblea, senza	
	diritto di intervento e di voto.	
	L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima	
	convocazione, con la presenza, diretta o per delega, di tanti	
	Soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spet-	
	tanti a tutti i Soci con diritto di voto; in seconda convoca-	
	zione, l'Assemblea delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto	
	essere trattati nella prima, qualunque sia il numero dei	
	Soci presenti.	
	L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita, in prima	
	convocazione, con la presenza, diretta o per delega, di tanti	
	Soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spet-	
	12	

tanti a tutti i Soci con diritto di voto, in seconda convocazione l'Assemblea straordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia il numero dei Soci presenti.

Le Assemblee ordinarie e straordinarie deliberano a maggioranza assoluta dei voti presenti e rappresentati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della SMS, il quale verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni dell'Assemblea.

Art. 15 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è formato da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 15 (quindici) Consiglieri, comunque in numero dispari, secondo quanto stabilito dall'assemblea all'atto di nomina.

Essi sono eletti fra i Soci, anche nel rispetto di quanto previsto dal presente Statuto e durano in carica per tre esercizi; sono dispensati dal presentare cauzione e sono rieleggibili.

Il Consiglio nomina fra i suoi membri il Presidente ed il Vice Presidente. Può nominare anche un Segretario che può essere un Socio non consigliere.

Art. 16 - Compiti del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri sia di carattere ordinario che straordinario per la gestione della SMS, ad eccezione di quelli che per legge o per Statuto sono riservati all'Assemblea dei Soci.

In particolare al Consiglio di Amministrazione spetta di:

- a) convocare l'Assemblea ordinaria e straordinaria;
- b) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- c) redigere il bilancio di esercizio ed eventualmente il bilancio sociale, fissando corrispondentemente l'ammontare dei contributi sociali e le eventuali integrazioni;
- d) documentare il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 3 del presente Statuto nella relazione al bilancio o nella relazione di missione;
- e) compilare i Regolamenti e definire le prestazioni mutualistiche;
- f) stipulare tutti gli atti e i contratti di ogni genere, assumere tutte le obbligazioni inerenti all'attività ed alla gestione sociale;
- g) deliberare l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei Soci;
- h) conferire procure per singoli atti o categorie di atti ferma restando la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione;

i) assumere e licenziare il personale.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle sue attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, oppure ad un Comitato Esecutivo, di cui stabilisce il numero dei componenti, i compiti e le funzioni.

Art. 17 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente o almeno la metà dei Consiglieri lo ritenga necessario, nonchè su richiesta dell'Organo di Controllo, ove istituito. Le sedute sono valide quanto intervenga la maggioranza dei componenti.

Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti dei presenti e le votazioni sono palesi.

Il Consigliere personalmente interessato nelle questioni che si discutono deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il Consiglio potrà tenere le proprie riunioni con la partecipazione degli aventi diritto in luoghi diversi, purchè sia assicurata, per teleconferenza, videoconferenza e comunque con l'ausilio di adeguate tecnologie, in ogni momento, a tutti gli aventi diritto:

	- la possibilità di identificazione reciproca;	
	- la possibilità di visionare, ricevere e trasmettere tutta	
	la documentazione connessa o afferente l'ordine del giorno,	
	con possibilità di esame contestuale;	
	- la partecipazione alla discussione e al diritto di voto.	
	Le riunioni assembleari e di consiglio si considereranno, ove	
	svolte in tal modo, tenute nel luogo in cui si trovano il	
	Presidente e il segretario.	
	La verbalizzazione verrà effettuata dal Presidente con l'au-	
	silio di un segretario.	
	Art. 18 - Il Presidente	
	Il Presidente ha la rappresentanza legale della SMS, nonchè	
	la firma sociale, sta in giudizio per essa e provvede alla	
	convocazione del Consiglio di Amministrazione, di cui presie-	
	de le adunanze.	
	Il Presidente è autorizzato a riscuotere da pubbliche ammini-	
	strazioni, o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qual-	
	sivoglia titolo, rilasciandone liberatorie quietanze, aprire	
	conti correnti bancari e/o postali e stipulare mutui.	
	Il Presidente ha la facoltà di nominare avvocati e procurato-	
	ri nelle liti attive e passive riguardanti la SMS davanti	
	qualsivoglia autorità giudiziaria ed amministrativa e in qua-	
	lunque grado di giurisdizione.	
	In caso di impedimento, il Presidente è sostituito in tutte	
	le sue funzioni dal Vice Presidente.	
	16	

Art. 19 - Organo di Controllo

Per volontà dell'assemblea dei soci oppure ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 30 del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni, la SMS procede alla nomina dell'Organo di Controllo, costituito da un unico membro, anche non socio.

L'Organo di Controllo, rinnovabile, dura in carica tre anni e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto relativo al terzo esercizio della carica.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 del Codice Civile.

In caso di morte, di decadenza o rinuncia, l'Assemblea dei Soci procederà alla nomina di un nuovo Organo di Controllo.

L'Organo di Controllo dovrà vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla SMS e sul suo concreto funzionamento.

Al superamento dei limiti di cui all'articolo 31 del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni, l'Organo di Controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del Codice Civile e della legislazione speciale in materia. Qualora la SMS abbia istituito un patrimonio destinato di cui all'arti-

	colo 10 del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni e in-	
	tegrazioni, l'Organo di Controllo è mantenuto distinto dal	
	soggetto che esercita la revisione legale dei conti.	
	L'Organo di Controllo relaziona, in occasione dell'approva-	
	zione del rendiconto, sui criteri seguiti dalla gestione so-	
	ciale per il conseguimento dello scopo mutualistico, sul ca-	
	rattere secondario e strumentale delle attività di cui al-	
	l'articolo 3 del presente Statuto, sulla destinazione del pa-	
	trimonio e l'assenza dello scopo di lucro.	
	L'Organo di Controllo deve assistere alle adunanze delle As-	
	semblee dei Soci e alle adunanze del Consiglio di Amministra-	
	zione. Delle riunioni dell'Organo di Controllo deve redigersi	
	verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni	
	dello stesso.	
	Art. 20 - Organismo di conciliazione	
	Tutte le controversie aventi ad oggetto i rapporti sociali,	
	comprese quelle relative alla validità delle delibere assem-	
	bleari, promosse da o contro i Soci, da o contro la SMS, ivi	
	comprese quelle relative ai rapporti con gli Organi sociali,	
	saranno risolte mediante arbitrato rituale secondo diritto in	
	conformità del Regolamento della Camera Arbitrale della Came-	
	ra di Commercio del luogo in cui la SMS ha la propria sede	
	legale, che provvederà alla nomina dell'arbitro/degli arbi-	
	tri. (In alternativa o qualora la Camera di Commercio non ab-	
	bia provveduto ad istituire il servizio arbitrale, le even-	

tuali controversie tra Socio e SMS potranno essere risolte attraverso un Organismo di Conciliazione concordato tra le parti stesse).

La presente clausola compromissoria non preclude a ciascuna delle Parti la possibilità di adire il giudice ordinario per l'ottenimento di provvedimenti monitori e cautelari non concedibili dagli arbitri.

In questo, come in ogni altro caso in cui il Collegio Arbitrale risultasse privo di giurisdizione, è esclusivamente competente il Tribunale del luogo in cui la SMS ha la propria sede legale.

TITOLO V

ESERCIZIO SOCIALE E RENDICONTO CONSUNTIVO

Art. 21 - Patrimonio sociale

Il patrimonio della SMS è costituito da beni mobili ed immobili quali risultano dal rendiconto approvato dai Soci in Assemblea ordinaria, da tutto quanto pervenga ad essa a titolo di liberalità, di rendita e comunque a qualsiasi titolo, nonchè dalle riserve costituite a garanzia delle prestazioni e dal fondo patrimoniale, cui affluiranno anche i contributi sociali non utilizzati a copertura delle prestazioni dovute ai Soci. Le risorse sociali dovranno essere ripartite secondo le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Stante la natura della Società, viene tassativamente esclusa, se non nei limiti fissati dalla legge, qualsiasi possibile

forma di distribuzione, ancorchè indiretta, fra gli associati di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve, capitale, residui attivi di bilancio e comunque di utilità di ogni tipo, sia durante la vita dell'associazione che in sede di liquidazione e di riparto finale, in caso di scioglimento, fatta eccezione per le erogazioni, le prestazioni, i sussidi e le utilità che, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, rientrano nel proprio scopo e nel proprio oggetto quali riportati al superiore art. 4) nonchè il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

In caso di scioglimento della SMS, deliberato dall'Assemblea straordinaria con la maggioranza dei due terzi dei voti presenti in seconda convocazione, l'Assemblea medesima dovrà provvedere alla nomina di uno o più liquidatori stabilendone i poteri e l'intero patrimonio sociale dovrà essere devoluto ad altre società di mutuo soccorso o ai fondi mutualistici di cui alla Legge 59/92 ai sensi della Legge 3818/1886 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 22 - Lasciti e donazioni

Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 7 del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni, la SMS può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

Art. 23 - Esercizio finanziario

L'esercizio inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre

di ogni anno.

Il bilancio di esercizio, corredato della relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione sociale e della relazione dell'Organo di Controllo, ove esistente, deve essere presentato all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro 120 (centoventi) giorni o, in presenza di particolari esigenze sopravvenute entro 180 (centottanta) giorni, dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 24 - Regolamento Applicativo

Le norme operative ed attuative del presente Statuto saranno disciplinate nel Regolamento Applicativo dello Statuto, il quale sarà redatto dal Consiglio di Amministrazione e ratificato dall'Assemblea dei Soci.

In particolare il Regolamento Applicativo disciplinerà:

- a) i requisiti specifici per l'ammissione alle diverse categorie di Soci;
- b) le quote associative ed i contributi associativi di base;
- c) le norme relative alla ammissione, durata, esclusione, recesso dei Soci;
- d) le eventuali modalità di costituzione delle Sezioni Soci;
- e) biblioteca e archivio storico;
- f) tutti gli atti amministrativi;
- g) sussidi sanitari;
- h) modalità dell'elezione del Consiglio di Amministrazione da

		parte dell'Assemblea dei Soci;	
	i)	modalità dell'elezione del Presidente, Vice Presidente e Segretario da parte del Consiglio di Amministrazione;	
	j)	qualunque altra norma operativa ed attuativa dello Statuto ritenuta necessaria al raggiungimento degli scopi associativi;	
	k)	l'eventuale istituzione di rami di attività di terzo settore e correlativo patrimonio destinato da disciplinarsi e pubblicizzare nei modi di legge;	
	l)	scioglimento della Società Operaia.	
		TITOLO VI	
		SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
		DELLA "SOCIETA' GENERALE DI MUTUO SOCCORSO	
		FRA ARTISTI ED OPERAI DI PERUGIA"	
		Art. 25 - Scioglimento	
		In caso di scioglimento per qualunque causa della "SOCIETA' GENERALE DI MUTUO SOCCORSO FRA ARTISTI ED OPERAI DI PERUGIA", l'intero patrimonio sociale dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe, quali altre Società di Mutuo Soccorso ovvero altri Fondi Mutualistici, al relativo capitolo di bilancio dello Stato, ai sensi della Legge n. 59 del 1992 o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo destinazione imposta dalla Legge.	
		Art. 26 - Clausola finale	
		Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Sta-	
		22	

tuto e nei regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni della Legge 3818/1886 e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè le disposizioni in materia di Enti del Terzo Settore di cui al D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni in quanto compatibili con la disciplina delle società di mutuo soccorso e, in mancanza e per gli aspetti non disciplinati, le norme di riferimento della legislazione cooperativa e del Codice Civile.

F.TO: PRIMO TENCA

" MARCO CARBONARI NOTAIO